

Legge regionale 25 giugno 1987, n. 35.

Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, relativa a interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Gli interventi speciali della Regione per i territori montani di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, non sono integrativi degli interventi speciali conseguibili dalle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge regionale.

Gli interventi speciali di cui al primo comma, qualora diretti ad agevolare operazioni di locazione finanziaria, sono determinati in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi in conto interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 1987

Bernini